

STATUTO

INSIEME E SOLIDALI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE VIA ORTO AGRARIO 2

Numero REA: TE - 170868

Codice fiscale: 02001080676

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al Repertorio n.671/Raccolta n.479

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Cooperativa Sociale sotto la denominazione **"Insieme e Solidali Cooperativa Sociale"**.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Teramo.
Con le forme e le modalità previste dalla legge, la sede legale della società potrà essere trasferita e potranno essere istituite unità locali, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire con propria determinazione la sede nell'ambito del Comune sopra indicato così come potrà istituire e sopprimere ovunque, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/1991.

Considerato lo scopo mutualistico della società, come sopra definito, la Cooperativa ha il seguente oggetto:

- organizzazione e gestione di servizi di assistenza medica;
- organizzazione e gestione di servizi socio educativi-assistenziali presso asili nido, scuole materne, elementari, pubbliche e/o private;
- organizzazione e gestione di servizi socio assistenziali e socio sanitari a favore di minori, anziani, portatori di disabilità psichica e/o fisica, ecc., presso strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e/o private;
- organizzazione e gestione di servizi assistenziali, infermieristici e sanitari, domiciliari e/o presso case albergo, centro diurni, per anziani, minori, diversamente abili, e cittadini stranieri richiedenti protezione ed accoglienza, ecc.;
- organizzazione e gestione di servizi riabilitativi presso centri specializzati;
- organizzazione e gestione di servizi educativo assistenziali a favore di minori e/o giovani in colonie

estive o invernali.

La Cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto di terzi le predette attività, e potrà altresì svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti il medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

A scopo puramente esemplificativo, tra l'altro essa potrà: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, in specie se queste svolgono attività sociale; dare adesione a partecipazioni ed Enti ed organismi economici e consortili dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo; usufruire di tutte le forme di finanziamento, anche da parte di Enti locali, e dei contributi previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia di servizi socialmente utili, stipulando le opportune convenzioni; adottare tutte quelle iniziative atte a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali, allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro. Si propone inoltre, di concorrere alla diffusione ed all'affermazione dei principi della libera cooperazione.

La Cooperativa non può emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

La società potrà svolgere dette attività in piena conformità alla legislazione vigente e con espressa esclusione dell'esercizio delle attività finanziarie, di partecipazione e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico. Alla società è comunque precluso l'esercizio delle attività riservate a iscritti negli Albi Professionali e le attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197, al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e successive modifiche e integrazioni e ciò sia direttamente che attraverso società partecipate; alla stessa sono comunque precluse tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società o dai soci.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci prestatori, persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - l'approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

- soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;

- soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla legge possono altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ogni socio deve essere iscritto nel Libro Soci in un'apposita sezione in base all'appartenenza ad una delle categorie suindicate.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Assemblea dei Soci, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nelle quali indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche

competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti

dallo statuto;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

d) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali, indirizzo di posta elettronica ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

ARTICOLO 7

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a soci decide l'Assemblea dei Soci con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 14.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta quando richiesto dall'organo amministrativo.

Non adempiendo a tale obbligo entro 1 (uno) mese dalla comunicazione della deliberazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

ARTICOLO 8

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione, scioglimento o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale sulla base del bilancio dell'esercizio in corso.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o non si trovi più in condizioni di partecipare

al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo può deliberare di escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 (due) mesi dal detto invito, semprechè il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo Amministrativo prende parte in imprese che abbiano interessi e svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

ARTICOLO 12

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ARTICOLO 13

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore a norma degli articoli 7 - 9 - 10 - 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto. Il mancato ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'organo competente.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

ARTICOLO 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
- dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili e con il valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci deceduti, esclusi o agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita dall'Assemblea.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve indisponibili per previsione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ARTICOLO 16

Le quote sono illimitate ed hanno un valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna e, se superiori, di un valore multiplo di tale importo.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne

comunicazione all'organo amministrativo con lettera

raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, ai sensi di legge.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nelle forme di legge. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

TITOLO V
BILANCIO
ARTICOLO 17

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme

restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea che approva il bilancio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può deliberare su proposta dell'Organo amministrativo l'erogazione dei ristorni ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 18

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o 180 (centoottanta) nei casi previsti dalla legge e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (esempio: a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino ai sensi di legge) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante ai sensi di legge. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30

(trenta) giorni dalla data della prima.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipino tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i membri dell'Organo di controllo, se nominato e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

ARTICOLO 20

L'Assemblea:

- a) delibera sull'approvazione del bilancio e sulla ripartizione degli utili;
- b) procede alla nomina, sostituzione e revoca dell'Organo amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina, sostituzione e revoca dell'Organo di controllo e del revisore legale dei conti;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere all'Organo amministrativo, all'Organo di controllo ed al revisore;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- g) delibera sull'eventuale erogazione dei ristorni ai sensi del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- l) delibera sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo;
- m) procede alla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e ne stabilisce i relativi poteri;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto f) nonché negli altri casi previsti dalla legge, deve essere redatto da un Notaio.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei

voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci; per le delibere previste alle lettere e) ed f) di cui sopra l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 21

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha 1 (uno) solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, membro dell'organo di controllo o dipendente della Cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il 3° (terzo) grado o dagli affini entro il 2° (secondo) che collaborano all'impresa. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

ARTICOLO 22

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla

legge.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

ARTICOLO 23

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci-cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci-cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 24

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla decisione dei soci.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo)

dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

ARTICOLO 26

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

ARTICOLO 27

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 28

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare

Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 29

Anche se non richiesto dalla legge, la società, mediante delibera dell'assemblea, può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale ovvero ancora può nominare un revisore, avente i requisiti di legge. A tali organi si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti come tali dell'art. 2477 c.c. nonché dall'art. 2543 c.c..

In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Il tutto nell'osservanza del citato art. 2477 c.c. e salve le inderogabili disposizioni di legge.

ARTICOLO 30

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio. Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Sindaco unico o dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo è stato ricostituito. Il compenso del Sindaco unico o dei Sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.

Per tutti i Sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci

restano in carica fino alla successiva assemblea la quale

deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 31

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri e i poteri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge. Delle decisioni del Sindaco unico e delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio Sindacale, ove nominato, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il Sindaco unico o il Collegio sindacale devono assistere alle adunanze dell'Organo amministrativo. Il Collegio dei sindaci, ove nominato, deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 codice civile.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 32

A norma dell'articolo 2514 del codice civile si intendono perseguiti i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 (due) punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I sopramenzionati principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per 2 (due) esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art.2513 codice civile ovvero quando modifichi le previsioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3). In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, l'Organo amministrativo deve redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 33

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 34

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti.

ARTICOLO 35

Nei limiti e nel rispetto delle condizioni anche di procedibilità, previste dalla legge vigente, le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, anche se promosse da amministratori ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ove non trattasi di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale composto

da 3 (tre) membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede, su istanza di parte, sentita la controparte. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina. Il tutto in conformità e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni ai quali si fa espresso rinvio e riferimento.

ARTICOLO 36

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme previste dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" e le leggi speciali sulla cooperazione, e, per quanto in esse non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

FIRMATO: SIRIANO CORDONI - ELSO CASTELLI - PASQUALE BARTOLINI - GIUSI MARINO NOTAIO (impronta del sigillo)

18 di 18